



# COMUNE DI ROCCABRUNA

## Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 17/2016

Addì, 16 agosto 2016

**Oggetto: Custodia dei cani ed igiene del suolo pubblico.**

### IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile, che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani,

Considerato che giungono sempre più numerose da parte di cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto quindi opportuno rideterminare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori, permettendo agli animali di girare liberamente per le strade, spazi verdi, aiuole e piazze comunali;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Considerato che si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Visto il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 24.01.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni al sistema penale;

Vista la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la L.R. 19.07.2004 n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatica";

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Richiamata la precedente ordinanza comunale di disciplina in argomento n. 2 del 07.02.2002;

Visto l'art. 50 e l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 08.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute 06.08.2013 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza dell'incolumità nonché per il decoro del territorio comunale, con decorrenza immediata:

- I proprietari e/o detentori devono assicurare la custodia dei loro cani, ed adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
- E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e parchi pubblici, di:
  - 1) Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra **idonea attrezzatura**, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
  - 2) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni, contenute in idonei sacchetti, dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dislocati sul territorio comunale;
- E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di ogni razza di cani di:
  - 1) Utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  - 2) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  - 3) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00**;

- Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;
- Il detentore di un cane ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

## DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roccastrada.
- 2) Le disposizioni di cui all'art. 2 lett. A) e b) e dell'art. 3 lettera a), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
- 3) Le disposizioni di cui all'art. 2 lettere a) e b) della presente Ordinanza non si applicano, altresì, ai cani a guardia ed a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dal Comune.
- 4) La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco, durante i servizi istituzionali.
- 5) Dispone, altresì, che il presente provvedimento, sia inviato:  
all'ASL CN1 – Servizio Veterinario di Roccastrada;  
all'Ufficio Polizia Locale di Roccastrada;  
al Comando Carabinieri di Roccastrada;  
riprodotta su manifesti, affissa nei luoghi pubblici e pubblicata sul sito istituzionale.

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia, in contrasto con la stessa.

## COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



**IL SINDACO**

**Claudio GARNERO**